**Messaggio**

**8055** 8 settembre 2021 ISTITUZIONI

**Adeguamento della Legge sulla protezione civile alla nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione le modifiche da apportare alla legislazione cantonale in seguito all’entrata in vigore del nuovo quadro normativo federale in ambito di protezione civile.

# INTRODUZIONE

Il 20 dicembre 2019 il Parlamento federale ha adottato la revisione totale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). Questa legge, unitamente all’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) e all’Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop, RS 520.12), è entrata in vigore il 1° gennaio 2021.

In seguito alle predette modifiche, i Cantoni devono quindi provvedere ad adeguare le proprie disposizioni cantonali. Per quanto concerne l’ambito della protezione civile, il Cantone Ticino deve pertanto rivedere la Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (LPCi, RL 520.100) e il Regolamento sulla protezione civile del 3 giugno 2008 (RPCi, RL 520.110).

In ambito di protezione della popolazione invece si rende necessario anche l’adeguamento della Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 (LProtPop, RL 500.100) e del Regolamento sulla protezione della popolazione del 18 ottobre 2017 (RProtPop). Tale revisione, meno urgente rispetto alla presente, sarà oggetto di un messaggio governativo separato.

# 2. LA NUOVA NORMATIVA SUL PIANO FEDERALE

Il continuo monitoraggio relativo ai rischi e ai pericoli a cui è confrontata la nostra popolazione ha reso necessario un adeguamento del settore della protezione civile. È emersa in particolare la necessità di sviluppare il suddetto ambito, tenendo conto delle attuali esigenze volte a garantire la necessaria capacità operativa della protezione civile anche a fronte del nuovo modello di servizio obbligatorio, il quale riduce notevolmente il periodo durante il quale i militi restano astretti al servizio.

Il 9 maggio 2012, il Consiglio federale ha approvato il Rapporto sull’attuazione della Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+. Sulla base di questo rapporto, è stata elaborata la nuova LPPC dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

La nuova legislazione mantiene il modello federalista della protezione civile, permettendo così ai Cantoni di creare organizzazioni su misura al fine di poter tener conto dei loro specifici pericoli e minacce, delle loro condizioni topografiche e delle loro strutture politiche. Senza dimenticare che la struttura federalista è ideale per gestire catastrofi e situazioni di emergenza, anche per il fatto che la protezione civile è un’organizzazione partner del sistema integrato di protezione della popolazione.

Le principali priorità della revisione concernono dunque il sistema di servizio e la formazione dei militi. In quest’ottica è stata prevista una riduzione e una flessibilizzazione della durata dell’obbligo di prestare servizio nella protezione civile. Per la truppa e i sottufficiali l’obbligo dura complessivamente 12 anni o 245 giorni e inizia al più presto nel 19° e al più tardi nel 25° anno di età. Per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, l’obbligo di prestare servizio dura, come finora, fino alla fine dell’anno in cui compiono 40 anni. Per ovviare alla conseguente diminuzione degli effettivi, il Canton Ticino, con l’introduzione dell’art. 14a LPCi entrato in vigore il 1. gennaio 2021, ha usato la possibilità prevista dal diritto federale di prolungare per un periodo transitorio di 5 anni, l’obbligo di prestare servizio sino alla fine dell’anno in cui gli astretti compiono i 40 anni.

Per quanto riguarda invece la tassa d’esenzione dall’obbligo militare, i militi della protezione civile possono ora computare tutti i giorni di servizio prestati (attuazione della mozione Walter Müller 14.3590, Diritto di riduzione della tassa d’esenzione dall’obbligo militare durante tutto il periodo di servizio per i militi della protezione civile).

Nell’istruzione sono previsti principalmente modifiche dell’istruzione di base, dell’istruzione complementare e dell’istruzione dei quadri nonché dei corsi di ripetizione. Il sistema d’istruzione è stato semplificato, affinché d’ora in poi si possano eseguire lavori di ripristino in seguito a catastrofi e interventi di pubblica utilità nel quadro dei corsi di ripetizione. In maniera generale si è mantenuto un equilibrio tra standardizzazione e differenziazione. Anche se non tutti i Cantoni necessitano delle stesse prestazioni di protezione civile, il legislatore federale ha ritenuto opportuno impartire un’istruzione di base unitaria su scala nazionale per garantire l’efficienza e l’interoperabilità.

Tra le modifiche della LPPC si rammenta infine anche il chiarimento sull’uso dei contributi sostitutivi grazie ad un elenco esaustivo. La nuova legge chiarisce anche aspetti inerenti all’infrastruttura degli impianti di protezione.

# 3. REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE CANTONALE

Detto quanto precede si impone quindi di adeguare le norme cantonali succitate conformemente al nuovo quadro legale federale.

Considerato tuttavia che l’ambito della protezione civile si caratterizza già oggi da una struttura federalista e che pertanto le norme cantonali contemplano principalmente aspetti non regolati dal diritto federale (come ad esempio l’organizzazione della protezione civile), la revisione del diritto superiore impone solo accorgimenti di poca entità (cfr. art. 1 cpv. 2, art. 5 lett. a, lett. c, art. 14 cpv. 2 e 3, art. 28a cpv.4, art. 34, art. 36 cpv. 2 lett. b e cpv. 3   
e 4, art. 38 cpv. 1, art. 39 cpv.1 LPCi; art. 10 cpv. 2, art. 13, art. 20, art. 31, art. 31a cpv. 2 e 3 RPCi).

Si è invece colta l’occasione della presente revisione per modificare, rispettivamente introdurre alcuni aspetti di competenza esclusivamente cantonale. Trattasi ad esempio della ripartizione dei compiti tra Cantone e Regioni (art. 15 cpv. 2, art. 26 cpv. 1 LPCi; art. 2, art. 4, art. 10, art. 14 RPCi), dell’introduzione di un sistema di prontezza combinato ad un sistema di picchetto sostitutivo (art. 5 lett. h, art. 26, art. 46 cpv. 1bis, art. 47 lett. c. lett. d LPCi; art. 4 lett. l RPCi) nonché la concessione di un sussidio cantonale tramite il Fondo cantonale dei contributi sostitutivi per interventi ad un rifugio pubblico o ad un impianto per l’utilizzo in tempo di pace, rispettivamente per l’acquisto dell’equipaggiamento o di materiale di valenza cantonale (art. 35 cpv. 1 LPCi; art. 32a, art. 32b RPCi).

Dette modifiche sono state discusse e concordate, in parte su loro esplicita richiesta, con le Organizzazioni di Protezione civile (OrgPCi) con lo scopo di migliorare maggiormente l’efficacia e la funzionalità della protezione civile nel nostro Cantone.

Come anticipato al punto precedente, il nostro Cantone si è già confrontato pochi mesi fa con una modifica della legge cantonale, in seguito all’entrata in vigore delle nuove norme federali. Trattasi dell’art. 14a LPCi che prevede, come detto, un prolungo dell’obbligo di prestare servizio.

Grazie a questa impostazione accolta a margine della seduta del 9 novembre 2020 con 69 voti favorevoli e 4 astensioni, si è potuto garantire il necessario supporto della PCi anche per il 2021. In considerazione del fatto che dall’ultima modifica puntuale della LPCi nel 2017, le Org PCi sono sempre più sollecitate per assicurare il necessario apporto alla popolazione a seguito di eventi puntuali e repentini (evacuazione persone in strutture di raccolta, emergenze dovute ai danni della natura, gestione dei flussi migratori, ecc.) ma anche a causa della drastica riduzione dei propri effettivi unitamente ad un calo generale delle nuove leve. Considerato le attuali condizioni con cui le Org Pci sono tenute ad operare si impone quindi una riflessione globale per poter assicurare da parte di esse l’espletamento dell’intera paletta delle attività previste dal catalogo delle prestazioni della PCi, che potranno essere adempiute anche grazie all’introduzione di un nuovo sistema informatico per la chiamata in servizio dei militi in caso di necessità.

# 4. CONSULTAZIONE

Alla consultazione hanno partecipato i Comuni del Canton Ticino (Acquarossa, Airolo, Alto Malcantone, Ascona, Bedano, Bellinzona, Biasca, Bioggio, Bodio, Brissago, Canobbio, Caprisca, Caslano, Coldrerio, Collina d’Oro, Cugnasco-Gerra, Gambarogno, Lamone, Losone, Lugano, Lumino, Maggia, Magliaso, Mendrisio, Miglieglia, Minusio, Monteceneri, Muzzano, Origlio, Paradiso, Riviera, S. Antonino, Serravalle, Sorengo, Terre di Pedemonte, Vernate), l’Associazione dei comuni ticinesi e il Comando della Polizia cantonale.

La procedura di consultazione ha fatto emergere un largo consenso in seno agli enti interpellati che hanno accolto favorevolmente il progetto a loro sottoposto.

# 5. COMMENTI ALLE SINGOLE NORME DELLA LEGGE SULLA PROTEZIONE CIVILE DEL 26 FEBBRAIO 2007 (LPCi)

## Art. 1 cpv. 2

A margine della revisione della LPPC è stato riformulato lo scopo della protezione civile. Per parallelismo delle forme, la definizione inserita all’art. 2 LPPC è stata ripresa nella legge cantonale, precisando che lo scopo e i compiti della protezione civile sono rimasti immutati.

## Art. 2 cpv. 2

Questo capoverso è stato abrogato in quanto la pianificazione finanziaria inerente alla protezione civile viene già inserita nel piano finanziario del Cantone, motivo per il quale non si giustifica regolare questo aspetto in separata sede.

## Art. 5 lett. a, c, h

La **lett. a** è stata modificata tenendo conto del fatto che la gestione dei sistemi d’allarme compete al Cantone. Maggior dettagli in merito alla gestione generale dei sistemi d’allarmi verranno sviluppati a margine del commento all’art. 28a.

La **lett. c** è stata adeguata alla luce del nuovo sistema d’istruzione che prevede che i militi vengono attribuiti alla relativa Regione dopo l’assolvimento dell’istruzione di base.

L’autorità cantonale e le Regioni hanno colto l’occasione della presente revisione per modificare l’assetto organizzativo inerente alla prontezza operativa delle Organizzazioni di protezione civile (**lett. h**). È così stato inserito tra i compiti delle Regioni quello di organizzare una costante prontezza operativa oppure un servizio di picchetto sostitutivo. In conformità quindi con le norme federali, richiamato in particolare l’art. 26 cpv. 7 OPCi, l’anno civile è stato così suddiviso in due periodi. Da metà marzo a fine ottobre si susseguiranno dei servizi di due settimane con la copertura del primo fine settimana con la presenza di 80 militi, rispettivamente di 15 militi durante il secondo fine settimana, e meglio come rappresentato dal seguente schema:



Da inizio novembre a metà marzo invece verranno organizzati delle unità più piccole con la presenza di soli 15 militi durante il fine settimana e con servizi della durata di una sola settimana, il tutto come raffigurato dallo schema seguente:



Le settimane di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua verranno considerate “speciali” con la copertura assicurata da 15 militi, alla stessa stregua dei servizi invernali sopraindicati.

Si tiene ad evidenziare come il numero degli effettivi faccia parte di un distaccamento di prontezza elevata che possa far fronte alle prime necessità sottoposte dagli Enti di Primo Intervento o dalle autorità Comunali e Cantonali. Nel caso in cui l’evoluzione della situazione dovesse rendere necessario un potenziamento del servizio di picchetto, la SMPP sentite le OrgPCi, adeguerà il dispositivo per il periodo necessario facendo a capo all’intero effettivo della Protezione civile.

## Art. 10 cpv. 4

Considerato che il Dipartimento delle istituzioni esercita concretamente la competenza in ambito alla creazione di formazioni specialistiche, si è ritenuto più immediato inserire tale autorità direttamente nel testo di legge, invece di dover inserire un’apposita delega nel Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 (RL 172.220). Quali formazioni specialistiche si fa riferimento in particolare a quella destinata ai militi incorporati direttamente nel distaccamento cantonale, come ai volontari impiegati nello Stato maggiore cantonale di condotta, oppure per casistiche particolari del Care Team Ticino. Per contro, per prestazioni particolari a favore delle autorità cantonali, possono essere stipulati contratti di prestazioni con una o più OrgPCi, come ad esempio nel contesto della messa in prontezza del Posto Comando del Consiglio di Stato.

## Art. 12 cpv. 1

In materia di valutazione dei dati relativi ai militi della protezione civile si è ritenuto opportuno inserire una competenza cantonale sul controllo e la correttezza di tali informazioni per garantire una gestione uniforme e centralizzata. Nei fatti, il Dipartimento esercita già oggi questo compito.

## Art. 14 cpv. 2 e 3

Al **cpv. 2** sono state richiamate espressamente le indicazioni dell’UFPP in materia di istruzione in quanto il diritto federale stesso, e meglio l’art. 54 LPPC, prevede la sua competenza per allestire le basi per un’istruzione unificata.

Il **cpv. 3** è stato adeguato all’art. 53 cpv. 3 LPPC che prevede che gli interventi di pubblica utilità vengono ora svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

## Art. 14a

Trattandosi di una disposizione transitoria, questo articolo è stato inserito alla fine del presente progetto di revisione.

## Art. 15 cpv. 2 e art. 16

Gli attuali art. 15 e 16 sono stati uniti in un unico art. 15, suddiviso in due capoversi. Il nuovo cpv. 2 riprende in sostanza il contenuto dell’attuale art. 16, facendo tuttavia riferimento non più alla specifica competenza delle Regioni, bensì rinviando in modo più generale alla convenzione sottoscritta tra Regioni e Dipartimento in ambito di ripartizione delle competenze per l'istruzione della protezione civile. Questa convenzione, benché non espressamente menzionata nell’attuale legge, esiste già oggi e regola appunto la ripartizione dei compiti tra autorità cantonale e Regioni così come gli aspetti finanziari.

## Art. 25

Cfr. commento all’art. 47 lett. d.

## Art. 26

Questo articolo riprende il tema della prontezza operativa, garantita sull’arco dell’intero anno civile, rispettivamente del sistema di picchetto sostitutivo. Si rimanda a questo proposito a quanto esposto nei paragrafi precedenti ad art. 5 lett. h.

## Art. 28a cpv. 2, 4, 5

È stata inserita al **cpv. 2** la competenza, già ora esercitata, del Dipartimento in materia di gestione dei sistemi d’allarme. Si precisa inoltre che in questo ambito, viene versato ai Cantoni dal 2021 un finanziamento da parte della Confederazione.

In effetti, con l’entrata in vigore della nuova LPPC, è stata introdotta la competenza dell’UFPP per i sistemi di allarme che vengono gestiti direttamente da quest’ultimo (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LPPC). Il trasferimento della proprietà delle sirene all’UFPP deve concludersi entro la scadenza di un periodo transitorio di 4 anni (art. 63 cpv. 2 OPPop). I Cantoni sono responsabili della disponibilità e della gestione tecnica fino al trasferimento della proprietà delle sirene all’UFPP (art. 63 cpv. 3 OPPop). Durante questo lasso di tempo di massimo quattro anni, i Cantoni continuano ad approntare le sirene secondo quanto disposto dalla Confederazione e provvedono alla loro manutenzione e permanente prontezza d’impiego. A tal fine la Confederazione versa ai Cantoni un’indennità annua pari a fr. 400.-- al massimo per sirena. Ai sensi dell’art. 99 cpv. 1 LPPC, l’UFPP rimborsa ai Cantoni al massimo i costi effettivi (art. 63 cpv. 1 OPPop).

Detto in altri termini, e al più tardi fino al 31.12.2024, il Canton Ticino, e per esso il Dipartimento delle istituzioni, rimane competente per gestire i sistemi d’allarme, ricevendo a tale scopo un finanziamento da parte delle autorità federali. Qualora il *forfait* ricevuto dalla Confederazione non devesse bastare per coprire i costi effettivi, l’ammanco verrà suddiviso e preso a carico in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici (**cpv. 4**).

Infine, è stata abrogata il **cpv. 5** lett. b in quanto non vi sono più sirene mobili nel nostro Cantone.

## Art. 34

Per parallelismo delle forme tra i due testi legislativi, il contenuto della norma cantonale riprende integralmente quello dell’art. 64 cpv. 1 LPPC.

## Art. 35 cpv. 1

Nel Regolamento sulla protezione civile (RPCi), è stata introdotta una nuova disposizione che prevede la concessione di una partecipazione cantonale per effettuare degli interventi in un rifugio pubblico o in un impianto per l’utilizzo in tempo di pace, rispettivamente per l’acquisto dell’equipaggiamento e di materiale di valenza cantonale. Questa nuova facoltà è stata sancita con l’inserimento della relativa competenza del Dipartimento di cui all’art. 35 cpv. 1. Il sussidio viene concesso al massimo nella misura del 30% e viene finanziato tramite il fondo cantonale dei contributi sostitutivi (cfr. art. 33 e 34 nRPCi).

## Art. 36 cpv. 2 lett. b, cpv. 3 e 4

Considerato che l’uso dei contributi sostitutivi è stato definito esaustivamente dal diritto federale (art. 62 cpv. 3 LPPC e art. 76 OPCi), in applicazione del principio del rispetto del diritto superiore, il diritto cantonale deve limitarsi a rinviare alle disposizioni di rango federale. Il Cantone non dispone dunque della facoltà di definire la destinazione dei contributi sostitutivi.

## Art. 37 cpv. 3 e 4 (nuovi)

In ambito di un contezioso è emersa la problematica legata al termine di prescrizione per la restituzione dei sussidi. Nella sua decisione, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha sollevato che la legislazione attualmente in vigore (LPCi, RPCi) regolava unicamente la restituzione dei sussidi tacendo tuttavia riguardo alla prescrizione. Si è pertanto colta l’occasione della presente revisione per completare la legge cantonale, conformemente a quanto sollevato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. Il nuovo art. 37 cpv. 3 costituisce *lex specialis* dell’art. 20 cpv. 1 e 3 Legge sui sussidi cantonali (del 22 giugno 1994).

Sempre nel contesto del contenzioso sopramenzionato, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha sollevato l’assenza di delega a favore del Cantone per richiedere la restituzione anche dei contributi comunali. Di conseguenza e in applicazione delle norme attuali, in caso di restituzione di sussidi cantonali e comunali in seguito alla soppressione di un rifugio, si rendono necessarie due procedure: la prima inoltrata da parte del Cantone volta ad ottenere la restituzione dei finanziamenti cantonali, la seconda avviata dal Comune per la restituzione dei sussidi comunali. Al fine di semplificare questa procedura, si è deciso di inserire una delega di competenza a favore del Cantone, che in futuro potrà richiedere in maniera centralizzata, la restituzione dei sussidi sia cantonali che comunali con un’unica decisione.

## Art. 38 cpv. 1

L’art. 67 lett. c LPPC include espressamente quali impianti di protezione, i centri sanitari protetti. Per evitare quindi inutili ridondanze, si rinvia direttamente alla definizione del diritto federale.

## Art. 39 cpv. 1

In conformità con il diritto superiore che agli art. 57 e 58 LPPC prevede i diritti e gli obblighi non solo dei proprietari di edifici abitativi ma anche dei locatari, occorre adeguare il diritto cantonale di conseguenza**.**

## Art. 45 cpv. 2

Date le varie revisioni della Legge organica comunale (LOC), il riferimento all’articolo attualmente menzionato non è più aggiornato. Si è colta l’occasione della presente modifica per inserire l’articolo pertinente della LOC.

## Art. 46 cpv. 1bis(nuovo)

I costi relativi alla chiamata in servizio del servizio di picchetto, per un impiego oppure per esercitazioni, sono a carico dell’autorità richiedente (Cantone rispettivamente Regioni). Nei casi in cui la PCi è chiamata ad operare autonomamente o a sostenere gli enti di primo intervento (polizia, pompieri e soccorso d’urgenza) i costi degli interventi sono a carico delle singole Regioni poiché rientrano nei compiti di competenze della PCi. Occorre poi precisare che il fatto che il Cantone autorizzi l’intervento da parte della PCi non significa che esso debba assumersi anche i relativi costi. L’obbligo di autorizzare l’intervento si fonda sul diritto federale e, più precisamente, sulla Legge sule indennità di perdita di guadagno (LIPG) e sulla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) che prevedono in particolare la possibilità per i Cantoni di chiamare in servizio i militi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza (art. 46 cpv. 2 LPPC). I Cantoni rispondono inoltre dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile (art. 20a cpv. 1 lett. a LIPG). L’autorizzazione rilasciata dal Cantone è dunque necessaria ai fini del versamento dell’indennità di perdita di guadagno siccome questo diritto è garantito unicamente a favore della persona che ha prestato servizio della protezione civile autorizzato, al chiaro scopo di evitare abusi. La ripartizione dei costi non dipende dunque da questa autorizzazione, che ha tutt’altro fine.

## Art. 47 lett c, d (nuovi)

Nel contesto del sistema di prontezza e di picchetto, descritto alla modifica di cui all’art. 5 lett. h, si precisa che l’indennità di picchetto è a carico del Cantone. Il personale professionista invece è interamente a carico delle Regioni (**lett. c**).

Per quanto concerne i costi inerenti alla piattaforma per l’attivazione delle formazioni di prontezza operativo o del personale di picchetto (**lett. d**) si rimanda a quanto indicato al punto VI, ricordando che il Cantone si prende a carico un forfait iniziale oltre ai costi di gestione annuali coperti al 50% dal Cantone e al 50% dalle Regioni in base alla chiave di ripartizione dei militi incorporati per OrgPCi.

## Art. 48 cpv. 2

Per quanto concerne invece l’abrogazione del cpv. 2 si rinvia a quanto esposto sopra all’art. 2 cpv. 2.

## Art. 50 cpv. 2

Si è preferito, per ragioni meramente di stile, di mettere il termine “decisione” al plurale, in una forma più generica.

## Art. 51

È stato adeguato il riferimento alla legge sulla procedura amministrativa, la cui revisione totale è stata approvata dal Parlamento il 24 settembre 2013.

# 6. ENTRATA IN VIGORE

Le autorità competenti stanno attualmente preparando quanto necessario affinché le modifiche previste dal nuovo diritto federale della protezione civile, e riprese a livello cantonale nella presente revisione, possano essere applicate dal 1° gennaio 2022. Trattasi in particolare dell’istruzione che da tale data seguirà il nuovo assetto legislativo federale. Occorrerebbe quindi che anche il nuovo diritto cantonale possa essere applicato da quel momento.

Per questo motivo, e tenuto conto dei tempi imposti dall’iter legislativo, si prevede prudenzialmente un’entrata in vigore retroattiva al fine di garantire, in ogni caso, l’applicazione della revisione a partire dal 1° gennaio 2022.

# 7. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

## 7.1 Conseguenze di natura finanziaria

La presente proposta di legge comporta un impatto finanziario in relazione (i) alle modifiche sull’istruzione, (ii) all’introduzione di un sistema di prontezza con picchetto sostitutivo e (iii) nella gestione del nuovo sistema d’allarme. Si precisa tuttavia che il numero decrescente di militi a disposizione, unitamente alla razionalizzazione delle risorse disponibili sul territorio, in particolare per il tramite di una centralizzazione cantonale, permettono la riduzione dei costi e la conseguente integrazione delle nuove spese nei crediti attualmente presenti a gestione corrente. L’assenza di un sistema cantonale, a privilegio di un sistema regionale, causerebbe dei costi diretti e indiretti ben superiori, dovuti in particolare a gestioni differenziate e non coordinate.

La spesa dell’assetto proposto rientra nel computo del credito disponibile nel CRB 180, conto 31320025 “Onorari e spese per corsi cantonali PC” ed è quantificato, per il quadriennio 2020-2023, in fr. 785'000.-- annui:

1. Istruzione

I costi legati all’istruzione per l’anno 2022, con lo svolgimento dell’istruzione di base presso il centro di Protezione civile a Rivera sono attualmente quantificati in fr. 699'590.--. Questo importo è volto a coprire la retribuzione degli istruttori nonché le spese accessorie all’organizzazione di un corso di formazione (pasti, materiale, spese di trasferta, ecc.).

1. Sistema di prontezza con picchetto sostitutivo

L’introduzione di questo sistema come sopra descritto comporta a partire dal 2022 un onere finanziario annuale per il Cantone pari a fr. 62’925.-- per il pagamento del soldo e dell’indennità di picchetto pari a fr. 50.--/milite/giorno.

1. Sistema d’allarme per i militi

Si prevede una spesa d’investimento iniziale di fr. 55'142.40, IVA inclusa (già prevista nel 2021 e inclusa nella gestione corrente), accompagnata dal 1° gennaio 2022 da un costo di gestione annuale di fr. 21'686.46. Questi importi si basano su una prima offerta esplorativa e possono di conseguenza subire lievi modifiche in funzione del fornitore di prestazioni effettivamente incaricato.

L’adeguamento della base legale non comporta variazioni a livello di personale. In questo senso, la situazione resta immutata e non si rende necessaria alcuna PPA aggiuntiva.

## 7.2 Relazioni con le linee direttive (programma di legislatura) e il piano finanziario

L’adeguamento della legislazione cantonale al nuovo diritto federale, accompagnato da modifiche riguardanti competenze cantonali, non è previsto esplicitamente dal Rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2019-2023. La presente revisione si inserisce però nell’ottica generale di ottimizzare un’organizzazione efficiente e professionale capace di garantire la necessaria tutela della popolazione in caso di eventi maggiori o di catastrofi. L’importanza che riveste la protezione civile, che possa disporre dei mezzi e della conoscenza necessarie per poter prontamente intervenire, è stata confermata in particolare durante l’attuale crisi. L’efficacia del sistema deve poter perdurare e ciò anche alla luce delle ultime modifiche legislative federali.

## 7.3 Conseguenze a livello di enti locali

La gestione del sistema d’allarme comporta un costo anno di fr. 21'686.46 che sarà suddiviso tra le varie Regioni sulla base del numero di militi incorporati. Come per il passato, spetterà alle Regioni assicurare la copertura dei costi relativi al picchetto del loro corpo di professionisti.

## 7.4 Compatibilità con le altre leggi cantonali e con il diritto superiore

Questa proposta è compatibile con la Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 nonché con l’Ordinanza sulla protezione civile dell’11 novembre 2020. La conformità del presente progetto è stata verificata e confermata dalla Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

# 8. CONSEGUENZA AMBIENTALI

La possibilità di poter presentare l’ordine di entrata in servizio quale titolo di trasporto valido per l’uso dei mezzi pubblici ne incentiva indubbiamente l’utilizzo, con evidenti ripercussioni positive sull’ambiente.

# 9. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni precedenti, e in considerazione di quanto prevede la legislazione federale, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere il disegno di legge proposto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

**LEGGE**

**sulla protezione civile del 26 febbraio 2007; modifica**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* vista la legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 20 dicembre 2019 (LPPC);
* visto il messaggio 8 settembre 2021. n. 8055 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I**

La legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 è modificata come segue:

**Introduzione dell’abbreviazione del titolo**: LPCi

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **Art. 1 cpv. 2**  2La protezione civile protegge la popolazione e le presta soccorso, assiste le persone in cerca di protezione, sostiene gli organi di condotta e le altre organizzazioni partner, protegge i beni culturali, adotta misura di prevenzione e svolge lavori di ripristino e di pubblica utilità. |
|  | **Art. 2 cpv. 2**  *2abrogato* |
|  | **Art. 5 lett. a, c, h (nuova)**  Le Regioni sono competenti per l’assolvimento di tutti i compiti di protezione civile al fine di garantire l’intervento in caso di bisogno, segnatamente:  a) realizzare e gestire gli impianti secondo la pianificazione cantonale;  (…)  c) chiamare in servizio e gestire i militi, a loro attribuiti durante il reclutamento, dopo l’istruzione di base, salvo i casi disciplinari che sono di competenza cantonale;  (…)  h) organizzare le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto. |
|  | **Art. 10 cpv. 4**  4Il Dipartimento può creare formazioni specialistiche. |
|  | **Art. 12 cpv. 1**  1Le Regioni garantiscono la gestione e l’aggiornamento dei dati relativi ai militi di protezione civile a esse attribuiti. Il Dipartimento è competente per la tenuta dei controlli e la correttezza dei dati. |
|  | **Art. 14 cpv. 2 e 3**  2Il Consiglio di Stato determina la durata dell’istruzione di base e dei corsi di ripetizione come pure i casi in cui l’iter d’istruzione possa essere abbreviato, conformemente alle indicazioni poste dall’Ufficio federale della protezione della popolazione.  3Gli interventi d’urgenza non sostituiscono l’obbligo del corso di ripetizione. |
|  | **Art. 15 cpv. 2**  2Le Regioni sono competenti per gli aspetti operativi, in particolare per l’organizzazione e l’esecuzione dei necessari corsi di formazione, di perfezionamento e delle esercitazioni. |
|  | **Art. 16**  *Abrogato* |
| **Reperibilità** | **Art. 25**  Le Regioni garantiscono la costante reperibilità di un responsabile professionale assumendosene le spese. |
| **Prontezza operativa**  **e picchetto sostitutivo** | **Art. 26**  1Il Dipartimento e le Regioni definiscono l’organizzazione delle formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa rispettivamente il picchetto sostitutivo.  2Il Dipartimento fissa le indennità per il servizio di picchetto. |
| **Materiale unificato** | **Art. 28 (marginale)** |
|  | **Art. 28a cpv. 2, 4 e 5**  2Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego.  (…)  4I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici.  5I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme. |
| **f) Beni culturali** | **Art. 34**  Il Consiglio di Stato può obbligare i proprietari di beni culturali mobili o immobili d’importanza nazionale ad adottare o tollerare misure edilizie destinate alla loro protezione, segnatamente a costruire rifugi per la protezione di detti beni. |
|  | **Art. 35 cpv. 1**  1Il Consiglio di Stato disciplina il prelievo di contributi sostitutivi, ed emana in particolare le disposizioni in ambito di utilizzo quale sussidio cantonale. |
|  | **Art. 36 cpv. 2 lett. b e cpv. 4**  2I contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue:  (…)   1. secondariamente (al massimo 50%) per i compiti definiti dall’art. 62 cpv. 3 LPPC.   (…)  4*abrogato* |
|  | **Art. 37 cpv. 3 e 4 (nuovi)**  3Il diritto alla restituzione dei sussidi si prescrive in dieci anni. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione, ma in ogni caso in venti anni dall’autorizzazione del Dipartimento alla soppressione del rifugio.  4Al Dipartimento viene delegata la facoltà di chiedere la restituzione dei sussidi comunali. |
|  | **Art. 38 cpv. 1**  1Sono impianti di protezione le costruzioni definite dalla legislazione federale. |
|  | **Art. 39 cpv. 1**  1Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente. |
|  | **Art. 45 cpv. 2**  2Dati gli estremi dello stato di necessità, si applicano i disposti dell’art. 26 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 rispettivamente dell’art. 170 cpv. 1 della legge organica comunale del 10 marzo 1987. |
|  | **Art. 46 cpv. 1bis (nuovo)**  1bisI costi derivanti dalla chiamata in servizio del servizio di picchetto sono a carico del richiedente. |
|  | **Art. 47 lett. c e d (nuove)**  Il Cantone si assume i costi:  (…)  c) dell’indennità di picchetto, tranne del personale professionista delle Regioni;  d) della piattaforma necessaria all’attivazione delle formazioni di prontezza operativa o al personale di picchetto della milizia. |
|  | **Art. 48 cpv. 2**  *2abrogato* |
|  | **Art. 50 cpv. 2**  2Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del  24 settembre 2013. |
| **Responsabilità**  **per danni** | **Art. 51**  Il Dipartimento è competente a trattare le pretese per titolo di risarcimento danni a norma della legislazione federale; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del  24 settembre 2013. |

**II**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore con effetto retroattivo al   
1° gennaio 2022.